

REP. Italia
Cron 243612

N. 3795/11 NVG

IL TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione quarta civile e fallimentare

Composto dai magistrati:

Dott. Maurizio Atzari Presidente

Dott. Anna Maria Rossi Giudice

Dott. Mammela Valotti Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso per esdebitazione depositato in data 10.10.2011 da F. S. nato a ... e (BO) il 18/03/1953, residente a ... (BO), via F.lli Cervi, n. 3/E, CF: ... assoggettato a fallimento, in qualità di titolare della ditta individuale con sentenza del Tribunale di Bologna n. 66/02 del 17 maggio 2002, successivamente rinviato al fallimento della società S.A.R. di S. P. dichiarata con sentenza n. 65/03 del 13 febbraio 2004, procedure chiuse con decreto in data 11 ottobre 2010 per avvenuta ripartizione dell'attivo ex art. 118, 3° co. l.f.;

esaminati gli atti e documenti, vista la relazione del curatore, disposta la comparizione del debitore e dei creditori concorrenti non integralmente soddisfatti per le udienze del 30.1.2012 e del 20.3.2012 all'uopo fissate davanti al giudice relatore e udito quest'ultimo;

ritenuto che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 142, comma 1, nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, posto che, come risulta dalla relazione del curatore rag. ..., il fallito ha cooperato con gli organi della procedura e non ha tardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura stessa, non ha violato le disposizioni di cui all'art. 48 l.f., non ha beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta, non ha distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, aggiunto o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento

CRASSO

quit

degli affari o fatto ricorso abusivo al credito, non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui all'art. 142, comma 1, n. 6) l.f. e non risultano in corso procedimenti penali per uno o più di detti reati, in quanto il procedimento penale per bancarotta n. 5382/2006 R.G.N.R. aperto a carico di Sg... è stato archiviato con decreto del G.I.P. di Bologna in data 9.3.2011;

considerato che nella massa sociale e nella massa individuale di F S... hanno trovato soddisfacimento parziale i creditori sociali privilegiati di cui all'art. 2751 bis n. 1 c.c.; mentre i restanti creditori privilegiati e i creditori chirografari non sono stati soddisfatti neanche in parte;

rilevato che l'Agenzia delle Entrate si è opposta all'esdebitazione, in quanto la stessa renderebbe inesigibili i residui crediti erariali rimasti insoddisfatti, in contrasto con il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria;

rilevato preliminarmente che le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito (S.U., 18 novembre 2011, n. 24215) che "in tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 3), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegata (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 86), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invece sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente inessi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto";

considerato pertanto che, alla luce dell'interpretazione resa dalle S.U., non è necessario, per la concessione del beneficio, che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei crediti sia stata soddisfatta;

ritorna l'infondatezza dell'eccezione sollevata dalla Agenzia delle Entrate secondo la quale l'esdebitazione, rendendo inesigibili i residui crediti cruciali rimasti insoddisfatti, violerebbe il principio dell'indisponibilità dell'obbligazione tributaria, posto che la finalità dell'istituto in esame è proprio quella di rendere inesigibili i crediti residui, senza che alcuna specifica disposizione di legge escluda dal novero di questi ultimi i crediti di natura tributaria;

considerato dunque che ricorrono nel caso di specie tutte le condizioni richieste dall'art. 142, comma 1 per l'esdebitazione;

Visti gli artt. 142 e ss. l.f.,


inesigibili nei confronti di F. S. nato a C. (BO) il 18.3.1953, residente a C. (BO), via F.lli Cervi, n. 3/E, CF: _____, assoggettato a fallimento con sentenza

n. 6602 del Tribunale di Bologna del 17 maggio 2002, procedura chiusa con decreto in data 11 ottobre 2010, i crediti concorsuali per la parte non soddisfatta.

Si comunicò all'istante, ai creditori opponenti Agenzia delle Entrate e al Pubblico Ministero.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale, il 27.3.2012

Il Giudice Relatore
dott. Mariela Velotti



Il Presidente
dott. Maurizio Atzori



Deposito in Cancelleria

Il 28/3/12

IL CANCELLIERE

Dott. ssa Daniela Ancorini